

REGGENZE DIRIGENZIALI E AGENZIE FISCALI

Qualche dubbio su una sentenza della Corte costituzionale

Giuseppe Farina

Con la sentenza n. 37 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle norme che, a partire dal 2012, hanno per tre anni consecutivi consentito l'attribuzione di reggenze di posti di qualifica dirigenziale nell'Agenzia delle entrate (e quindi anche nell'altra agenzia fiscale, quella delle Dogane).

Il ragionamento della Corte si basa sulla continuità nel tempo delle reggenze, che ne snaturerebbe lo scopo transitorio, e sulla affermazione, che fa risalire ad una sentenza del 2002, secondo *“la quale il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta «l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso»(sentenza n. 194 del 2002...)”*.

Se l'attribuzione di reggenze supera il periodo consentito dalle leggi, che le ammettono, *si registra una semplice contrarietà ad una norma ordinaria (non costituzionale)* e quindi sarà in una sede diversa da quella del giudice delle leggi che si verificherà se questa si possa qualificare come violazione o come fatto ammissibile.

Lo snodo sul quale si basa il convincimento della Corte è perciò unicamente quello per il quale il passaggio ad una posizione di carriera più elevata è “una figura di reclutamento” ed è soggetta “alla regola del pubblico concorso”.

Questa affermazione non è da condividere per due ragioni.

1. E' da tempo anteriore alla entrata in vigore della Costituzione repubblicana, ma vale ancora oggi, la regola che in molte carriere *il passaggio a funzioni direttive o dirigenziali* (in questi casi i termini si equivalgono) non è legata ad una prova di concorso, ma *costituisce il naturale*

sviluppo di una carriera, e si consegue per valutazioni riguardanti il servizio svolto fino al momento della valutazione. .

Basta citare le posizioni raggiungibili in magistratura, nel settore militare ed in quello delle forze di polizia, della diplomazia, nella carriera prefettizia, nonché in tutte le altre amministrazioni per le quali la legge ha mantenuto fermo il rapporto di pubblico impiego dei dipendenti, con l'attribuzione delle relative controversie al giudice amministrativo.

Dunque, in questi casi, la norma costituzionale è stata pacificamente interpretata nel senso dell'obbligo di accesso alla carriera mediante concorso, ma non nel senso dell'obbligo di concorsi anche per il passaggio a funzioni direttive. *Ed infatti l'art. 97 Cost. fa salve le leggi ordinarie che dispongono diversamente.*

Di questa situazione non si è resa conto la giurisprudenza costituzionale, per delimitare con precisione, il perimetro dell'accesso agli impieghi per pubblico concorso;

2. L'altro argomento, che rende non condivisibile la pronuncia della Corte, è che, ormai da numerosi anni, il rapporto di lavoro di larga parte del personale pubblico è disciplinato dalle norme del codice civile sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa *privata*. E che anzi *“eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono successivamente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario”* (è l'art. 2 del dlgs. n. 165 del 2001).

Ciò significa:

2.1 che una larga parte del sistema di sviluppo delle carriere del personale a rapporto di diritto privato (lo chiamano “contrattualizzato”) ben può essere disciplinata con atti diversi da quelli aventi natura di legge ordinaria;

2.2 che, *in ogni caso*, la regola di legge che dispone l'accesso alle posizioni di dirigente, nel settore *privatizzato*, non è assistita da una norma costituzionale, come non lo è quella del settore rimasto *pubblico*, perché attiene allo sviluppo delle carriere. E precisamente di coloro che hanno già avuto ingresso all'impiego con il superamento di un concorso pubblico.

Da qui la conseguenza che la disposizione dell'art. 97 Cost. , secondo la quale “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge”, non appare applicabile al caso di reggenze, sia pure protratte nel tempo. Esse configurano una soluzione organizzativa che non confligge con l'ammissione agli impieghi, anche perché si-

tuazioni di altrettanto o maggiore spessore per la cosa pubblica, ammettono, da sempre, l'accesso alla posizione direttiva come naturale sviluppo di una carriera iniziata col superamento di un concorso.

Dunque, la selezione interna ad una pubblica amministrazione per l'accesso ad una posizione più elevata non è necessariamente legata ad un concorso, né per inderogabile regola costituzionale, né per inderogabile legge ordinaria. E l'attribuzione, temporanea o permanente, di posizioni dirigenziali non è affatto subordinata al superamento di un concorso.